



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 giugno 2012 (20.06)
(OR. en)**

11607/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0157 (NLE)**

**EEE 80
AGRILEG 92**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	19 giugno 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 296 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 296 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.6.2012
COM(2012) 296 final

2012/0157 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare
nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione europea nell'accordo SEE.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a integrare il regolamento (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

Il regolamento (CE) n. 1213/2008, relativo ad un programma coordinato di controllo pluriennale dei residui di antiparassitari per il periodo 2009-2011, è stato integrato nell'accordo SEE con determinati adattamenti per gli Stati EFTA-SEE.

Questi adattamenti devono essere riportati nel regolamento (UE) n. 1274/2011.

Gli adattamenti riguardano il numero di antiparassitari che devono essere controllati dall'Islanda e il numero di campioni di ciascun prodotto che devono essere prelevati e analizzati dall'Islanda e dalla Norvegia. Gli adattamenti tengono conto, in particolare, della capacità limitata dei laboratori islandesi in termini di analisi dei residui di antiparassitari.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare
nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo² ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II dell'accordo SEE.
- (3) L'allegato II dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme su regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale³.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

² GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

³ GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.

2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale⁴, è stato integrato nell'accordo SEE con determinati adattamenti per gli Stati EFTA-SEE.

- (6) Questi adattamenti devono essere riportati nel regolamento (UE) n. 1274/2011. Gli adattamenti in questione riguardano il numero di antiparassitari che devono essere controllati dall'Islanda e il numero di campioni di ciascun prodotto che devono essere prelevati e analizzati dall'Islanda e dalla Norvegia e tengono conto, in particolare, della capacità limitata dei laboratori islandesi,
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE.
- (8) La posizione dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE deve basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Comitato misto SEE possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Comitato misto SEE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. ... del ...¹.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale².
- (3) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione³, che è integrato nell'accordo, è stato abrogato nell'UE e deve pertanto essere soppresso dall'accordo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

¹ GU L ... del ..., pag. ...

² GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.

³ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

1. il testo del punto 54zzzzb (Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione) è soppresso.
2. Dopo il punto 65 (Regolamento (UE) n. 1171/2011 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

"66. **32011 R 1274**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 352 dell'8.12.2011, pag. 24).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

1. All'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

"Nel 2012, nel 2013 e nel 2014 l'Islanda può continuare a prelevare e analizzare campioni per gli stessi 61 antiparassitari controllati in prodotti alimentari sul suo mercato nel 2011."

2. Nell'allegato II, al punto 5, viene aggiunto quanto segue:

“

IS	12 (*)
	15 (**)
NO	12 (*)
	15 (**)

”

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1274/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il , a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo⁴.

⁴ [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, .

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]